

Provincia *di* Ancona

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

N. 64 DEL 12/05/2022

OGGETTO: ART. 2 LEGGE N. 241/1990, CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO. INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO CUI ATTRIBUIRE IL POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.

L'anno 2022 il giorno 12 del mese di maggio alle ore 13:38, nella sede della Provincia, convocata nei modi di legge, si è tenuta la seduta presidenziale: il Presidente, CARNEVALI DANIELE, con la partecipazione del Vice Segretario Generale, dott. BASSO FABRIZIO, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dell'art.37, comma 6, dello Statuto della Provincia di Ancona.

ADOTTA

il decreto di seguito riportato.

OGGETTO: ART. 2 LEGGE N. 241/1990, CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO. INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO CUI ATTRIBUIRE IL POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.

IL PRESIDENTE

VISTO lo Statuto della Provincia di Ancona (adeguato alla legge 7 aprile 2014, n. 56) adottato dall'Assemblea dei Sindaci con deliberazione n. 3 del 2/02/2015 e modificato con deliberazione n. 2 del 28/04/2017;

VISTE le disposizioni di cui all'art. 2, commi 9-bis, 9-ter, 9-quater e 9-quinquies, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata ed integrata, da ultimo, dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n.108, le quali dispongono, rispettivamente, che:

- 9-bis. L'organo di governo individua un soggetto nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione o una unità organizzativa cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto o dell'unità organizzativa a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria.
- 9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il responsabile o l'unità organizzativa di cui al comma 9-bis, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, esercita il potere sostitutivo e, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, conclude il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

- 9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- 9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato.

RILEVATO che le disposizioni anzidette non si applicano nei procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici, secondo quanto disposto dal comma 2 dell'art. 1 del D.L. n.5/2012;

RICORDATO che con la legge n. 69/2009:

- la materia è stata oggetto di innovazione con l'articolo 7 della legge n.69/2009 al fine di ridurre i termini di conclusione dei procedimenti ed assicurare l'effettività del loro rispetto da parte delle amministrazioni;
- il rinnovato articolo 2 della legge n.241/1990 stabilisce che i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro trenta giorni (termine in precedenza fissato in novanta giorni), a meno che disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di natura regolamentare, da emanarsi da parte di ciascuna amministrazione ai sensi dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 2 della legge n.241/1990, prevedano un termine diverso;
- all'adozione di tali provvedimenti si provvede con uno o più regolamenti che individuano i termini di conclusione dei procedimenti di competenza dell'amministrazione;
- in ogni caso, i termini fissati dalle amministrazioni non possono comunque essere superiori ai novanta giorni (laddove in precedenza non era fissato alcun limite temporale nella autonoma determinazione dei termini da parte delle amministrazioni);
- tuttavia, la legge ammette la possibilità di prevedere termini superiori ai novanta giorni in considerazione della «sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento»;
- nei predetti casi, tuttavia, il termine massimo di durata non può oltrepassare comunque i centottanta giorni;

- i termini, infine, per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte;

VALUTATO, altresì, che la legge 6 novembre 2012 n. 190 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*", in particolare per quanto attiene al tema del presente atto:

- impone a ogni ente di monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti (art. 1, comma 9, lett. d);
- assicura la trasparenza dell'attività amministrativa imponendo alle Amministrazioni la pubblicazione nel sito web istituzionale delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione in ragione del fatto che la trasparenza costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera *m*) della Costituzione (art. 1, comma 15);
- impone a ogni ente di eliminare tempestivamente le anomalie ai fini del rispetto dei termini procedurali;
- obbliga le Amministrazioni a rendere accessibili in ogni momento agli interessati tramite strumenti di identificazione informatica le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano, comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase (art. 1, comma 30);

RICORDATO che il comma 7 dell'art. 1 della predetta legge n.190/2012 prescrive che "Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione";

VISTO l'art. 97, comma 4, del T.U.E.L. in virtù del quale "il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività";

VISTO il vigente Regolamento recante le discipline dei procedimenti relativi alla emanazione di atti e all'esercizio di funzioni di competenza dell'amministrazione provinciale, modificato da ultimo con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio provinciale n. 16 del 30/05/2013;

DATO ATTO che con provvedimento n. 44 del 05/04/2022 del Presidente della Provincia di Ancona, si è provveduto alla nomina a Segretario Generale della Provincia di Ancona della dott.ssa Marina Savini, dalla data del 1° maggio 2022;

DATO ATTO che con decreto del Presidente n. 62 del 03/05/2022 si è proceduto a nominare la Dott.ssa Marina Savini Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;

RITENUTO altresì, in ragione della configurazione dell'organizzazione dell'Ente e della presenza del livello dirigenziale, di articolare l'attuazione dell'art. 2 della legge n. 241/1990, nel modo seguente:

- nel caso il procedimento debba essere concluso da un responsabile diverso dal Dirigente sarà quest'ultimo ad attivare il procedimento sostitutivo e solo in caso di inattivazione da parte del Dirigente si procederà in sostituzione;
- nel caso il procedimento debba essere concluso direttamente dal Dirigente, in caso di inattivazione da parte del Dirigente si procederà in sostituzione;

RITENUTO di procedere alla nomina della dott.ssa Marina Savini, Segretario Generale della Provincia di Ancona, quale soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia del dirigente, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241/1990, così come modificato dall'art.1 del decreto-legge n. 5/2012, convertito in legge n. 35 del 4/04/2012;

DATO ATTO che ai fini dell'adozione del presente provvedimento non sussiste conflitto di interessi di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012, da parte del Responsabile del procedimento e Dirigente responsabile”;

PRESO ATTO che sulla proposta non necessita acquisire il parere di regolarità contabile non rivestendo la proposta alcun aspetto che direttamente o indirettamente presenti profili finanziari, economici o contabili;

VISTO che la proposta riporta il parere favorevole di regolarità tecnica dell'ufficio interessato;

DECRETA

1. di articolare l'attuazione dell'art. 2 della legge n. 241/1990, così come modificato da ultimo dall'art.1 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio n.108, in ragione della configurazione dell'organizzazione dell'Ente e della presenza del livello dirigenziale, nel modo seguente:
 - nel caso in cui il procedimento debba essere concluso da un responsabile diverso dal Dirigente sarà quest'ultimo ad attivare il procedimento sostitutivo e solo in caso di inattivazione da parte del Dirigente si procederà in sostituzione;
 - nel caso in cui il procedimento debba essere concluso direttamente dal Dirigente, in caso di inattivazione da parte del Dirigente si procederà in sostituzione;
2. di nominare, in ragione della configurazione dell'organizzazione dell'Ente e della presenza del livello dirigenziale, il Segretario Generale della Provincia di Ancona, dott.ssa Marina

- Savini, quale soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia del dirigente, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241/1990;
3. di dare atto che responsabile del procedimento è la Dott.ssa Laura Lampa, responsabile Area Affari Generali;
 4. di dare comunicazione del presente provvedimento all'interessato e di pubblicarlo all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 38, comma 2, dello Statuto provinciale che ha recepito il combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.;
 5. di pubblicare altresì il presente decreto nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente www.provincia.ancona.it;
 6. di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 38, comma 3, dello Statuto provinciale che ha recepito l'art. 134, comma 4, del T.U.E.L., applicabile in virtù della deroga di cui all'art. 21 quater della Legge n. 241/1990 attesa l'urgenza che riveste l'esecutività del presente provvedimento al fine di individuare il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia del dirigente, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241/1990.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(di cui all'art. 49 T.U. D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.)

PROPOSTA DI DECRETO

N. 1273/2022

OGGETTO: ART. 2 LEGGE N. 241/1990. CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO. INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO CUI ATTRIBUIRE IL POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.

Si esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta di decreto indicata in oggetto in ordine alla regolarità tecnica.

Ancona, 11/05/2022

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

BASSO FABRIZIO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
BASSO FABRIZIO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
CARNEVALI DANIELE

Classificazione 01.01.02
Fascicolo 2018/27.10